

STATUTO
FONDAZIONE ALLIANZ UMANA MENTE

Articolo 1
Costituzione

È costituita dal 2001 una Fondazione denominata "Fondazione Allianz UMANA MENTE", con sede in Milano all'indirizzo determinato dal consiglio di Indirizzo. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito della Provincia di Milano avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Milano alla quale andrà trasmesso estratto autentico della relativa delibera.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2
Scopi

La Fondazione, in ragione della tradizionale attenzione e sensibilità del suo Fondatore alle realtà che, per il loro valore umanitario o sociale, sono meritevoli di supporto e assistenza, si pone quali finalità l'individuazione, l'ideazione, la definizione, il supporto e la promozione di progetti socio-assistenziali, esprimendosi con umanità e riservatezza. Tali progetti di interesse sociale e umanitario si intendono dedicati a realtà bisognevoli di sostegno riferendosi, in particolar modo, a minori maltrattati, portatori di handicap fisici o psichici, anziani, tossicodipendenti, detenuti, ex-detenuti, ragazze madri, donne maltrattate, senza tetto, vittime di sisma o alluvioni e situazioni speciali (preparazione di piani di crisi-intervento) nell'ambito nazionale. La Fondazione intende inoltre perseguire scopi socio-assistenziali anche all'estero.

La Fondazione intende altresì porsi quale soggetto qualificato per il monitoraggio delle iniziative nei predetti settori e per la valutazione e standardizzazione degli indici di efficacia dei medesimi.

Articolo 3
Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) organizzare mostre ed eventi espositivi in genere;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4
Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della

legislazione speciale in materia.

Articolo 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio d'Indirizzo nel corso dell'esercizio approva budget previsionali in relazione alle attività da svolgersi e nei termini di legge il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti.

Articolo 9 Fondatore

È Fondatore la società "Allianz S.p.A." già "Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A." (di seguito Allianz).

Articolo 10 Partecipanti

Possono divenire Partecipanti, nominati tali dal Consiglio di Gestione, le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione od al Fondo di Gestione della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni mobili od immobili, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della

Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I soggetti che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Partecipanti devono farne richiesta al Consiglio di Gestione, la cui deliberazione in merito è inappellabile.

Articolo 11

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Gestione decide a maggioranza l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 13

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Gestione;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 14

Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è costituito da un numero variabile di membri fino ad un massimo di venticinque membri, tutti nominati dal Fondatore Allianz, il quale può sceglierli anche tra i Partecipanti ed estranei alla Fondazione.

I membri del Consiglio d'Indirizzo potranno, quindi, essere articolati in tre categorie:

- Rappresentanti del Fondatore;
- Rappresentanti dei Partecipanti;
- Altri Consiglieri.

Il Consiglio d'Indirizzo dura in carica due esercizi, e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. I membri del Consiglio di Indirizzo possono essere rinominati, salvo revoca prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Fondatore Allianz provvederà alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;

- approvare il budget previsionale e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
 - nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, scegliendoli al proprio interno tra i Rappresentanti del Fondatore; il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo;
 - nominare i membri del Consiglio di Gestione;
 - nominare il Segretario Generale della Fondazione, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto, scegliendolo anche tra esterni alla Fondazione, determinandone natura e qualifica del rapporto;
 - deliberare eventuali modifiche statutarie;
 - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- Tutte le deliberazioni sopra elencate, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole del sessanta per cento dei punti voto di cui all'art. 15.

Articolo 15

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Indirizzo è convocato d'iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Vicepresidente. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno tre dei membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente e del Vice Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo, con le seguenti regole: il numero di punti voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio. Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito ai membri rappresentanti il Fondatore qualunque sia il numero dei membri presenti, il trenta per cento ai membri scelti tra i rappresentanti dei Partecipanti ed il restante dieci per cento tra altri Consiglieri.

Il Consiglio si riunisce validamente sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del sessanta per cento dei punti voto determinati. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene presieduta da un Consigliere designato volta per volta. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario Generale, che ne cura la verbalizzazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione di cui assicura il corretto ed efficace funzionamento, è nominato dal Consiglio di Indirizzo al proprio interno tra i Rappresentanti del Fondatore.

Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque stato e grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 17 Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente della Fondazione e da un numero variabile di membri fino ad un massimo di dieci.

La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione dura in carica due esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. I membri del Consiglio di Gestione possono essere rinominati, salvo revoca prima della scadenza del mandato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, quelli nominati in loro sostituzione restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo. In particolare, il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- nominare i Partecipanti;
- individuare i progetti meritevoli di sostegno e provvedere al loro finanziamento, nei limiti delle linee generali e dei budget previsionali approvati dal Consiglio di Indirizzo;
- individuare i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- approvare il regolamento della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- predisporre budget previsionali ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- istituire comitati scientifici, commissioni e comitati tecnici, individuandone numero dei componenti, funzioni e durata, come pure nominare consulenti per le aree di attività della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi, uffici ovvero i settori di attività della Fondazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri ed a procuratori, determinando modalità e limiti della rappresentanza verso i terzi.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Vice Presidente. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta della maggioranza dei membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente e del Vice Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene presieduta da un Consigliere designato volta per volta. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario Generale, che ne cura la verbalizzazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 18 Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio d'Indirizzo tra persone di esperienza nei settori d'interesse della Fondazione. All'atto della nomina il Consiglio d'Indirizzo ne determina natura e qualifica del rapporto.

Il Segretario Generale resta in carica per due esercizi, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica, ed è confermabile.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione, di cui cura la verbalizzazione.

Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

In particolare svolge i seguenti compiti:

- mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- svolgere tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio di Gestione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;
- firmare la corrispondenza ordinaria, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli da parte del Consiglio di Gestione;
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;
- coordinare il personale della Fondazione e curare l'organizzazione degli uffici della Fondazione.

Il Segretario Generale potrà delegare parte dei propri poteri nei modi di legge.

Articolo 19

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei Revisori Contabili, nominati dal Fondatore Allianz, che ne nomina anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica due esercizi, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica, e possono essere riconfermati.

Articolo 20

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 21

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 23

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati